



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE**

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Federica La Marca **PRESIDENTE**
Dott. Alfredo Grosso **CONSIGLIERE**
Dott. Gian Paolo Macagno **CONSIGLIERE REL.**

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Oggetto:
Bancari

nella causa civile iscritta al n. **168/2014 R.G.**

promossa da:

██████████, in rappresentato e difeso, per procura a margine dell'atto di citazione in primo grado, dall'avv. ██████████ del Foro di ██████████, ed elettivamente domiciliato presso l'avv. ██████████ in C.so ██████████, ██████████ 10128 Torino;

- APPELLANTE -

contro

██████████ SPA, nella sua qualità di procuratore della ██████████ SPA, in persona del procuratore speciale avv. ██████████, rappresentata e difesa per procura resa in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. ██████████ ██████████ e presso la stessa elettivamente domiciliato in Torino, Via ██████████ n. ██████████

- APPELLATA -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE APPELLANTE ██████████:



Così precisate nell'atto di citazione in appello:

"1. in parziale riforma dell'impugnata Sentenza, accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, che la convenuta Banca, durante il rapporto bancario di c/c n. 0000/22184105, in forza delle esplicitate, illegittime, causali e delle clausole contrattuali invalide, nulle, annullabili e, comunque, improduttive di effetti giuridici, ha applicato, in danno di [REDACTED], voci di debito effettivamente non dovute per interessi ultra legali ed usurari, cms, valute, spese e anatocismo sin dall'apertura del conto e comunque dalla data del primo estratto conto in atti fino alla cessazione del rapporto (4.12.2008) e, pertanto, accertato l'esatto rapporto di dare/avere – se del caso a mezzo di nuova CTU contabile che espressamente si reitera, condannare, la stessa banca alla restituzione, in favore di [REDACTED] delle somme versate e non dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche sugli interessi attivi da determinarsi nel corso della espletanda istruttoria;

2. sempre ed in ogni caso, condannare la SPA [REDACTED] alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatorio".

Così precisate all'udienza dell'11.10.2016:

"Piacca all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, così provvedere e statuire:

- in parziale riforma dell'impugnata Sentenza, accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, che la convenuta Banca, durante il rapporto bancario di c/c n. 0000/22184105, in forza delle esplicitate, illegittime, causali e delle clausole contrattuali invalide, nulle, annullabili e, comunque, improduttive di effetti giuridici, ha applicato, in danno di [REDACTED], voci di debito effettivamente non dovute per interessi ultra legali ed usurari, cms, valute, spese e anatocismo sin dall'apertura del conto e comunque dalla data del primo estratto conto in atti fino alla cessazione del rapporto (4.12.2008) e, pertanto, accertato l'esatto rapporto di dare/avere – se del caso a mezzo di nuova CTU contabile, la cui richiesta espressamente si reitera - condannare, la stessa banca alla restituzione, in favore di [REDACTED] delle somme versate e non dovute, oltre



interessi e rivalutazione monetaria, anche sugli interessi attivi da determinarsi nel corso della espletanda istruttoria;

- in subordine, in parziale riforma dell'impugnata Sentenza, accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, che la convenuta Banca, durante il rapporto bancario di c/c n. 0000/22184105, in forza delle esplicitate, illegittime, causali e delle clausole contrattuali invalide, nulle, annullabili e, comunque, improduttive di effetti giuridici, ha applicato, in danno di [REDACTED], voci di debito effettivamente non dovute per interessi ultra legali ed usurari, cms, valute, spese e anatocismo sin dall'apertura del conto e comunque dalla data del primo estratto conto in atti fino alla cessazione del rapporto (4.12.2008) quantificabili complessivamente in € 186.704,18, così come quantificati dal CTU dr. [REDACTED] nella prima delle due CTU espletate nel giudizio di primo grado e, pertanto, condannare la convenuta Banca alla restituzione in favore di [REDACTED] della somma di € 181.110,97 così come quantificati nella predetta CTU o quella diversa somma che l'adita Corte Vorrà ritenere di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda;

- sempre ed in ogni caso, condannare la SPA [REDACTED] alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatorio”.

Così precisate nella comparsa conclusionale:

“Piaccia all'Ecc.ma Corte, in parziale riforma dell'impugnata Sentenza, contrariis reiectis, così provvedere e statuire:

- accertare e dichiarare la nullità del contratto del c/c n. 22184 dell'11.3.1994, accertare e dichiarare l'illegittimità degli interessi ultralegali e anatocistici, cms, valute e spese in forza di un contratto palesemente nullo e, per l'effetto, disporre nuova CTU contabile al fine di accertare l'esatto rapporto di dare-avere, depurando il rapporto da tutto quanto ivi illegittimamente addebitato dalla Banca a titolo di interessi ultralegali e anatocistici, cms, valute e spese;

- in subordine accertare che il tasso contrattuale previsto per lo scoperto di conto



corrente è stato illegittimamente applicato anche agli utilizzi entra fido; accertare l'illegittima variazione dei tassi in maniera sfavorevole al cliente; accertare l'illegittima applicazioni di valute fittizie e, per l'effetto, e, per l'effetto, disporre nuova CTU contabile al fine di accertare l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti, mediante ricostruzione del rapporto al tasso di cui all'art. 117 TUB, con eliminazione di tutti gli interessi ultralegali oggetto d'illegittima variazione peggiorativa e con applicazione delle valute reali;

- in estremo subordine, accertare e dichiarare che il metodo di capitalizzazione trimestrale applicato dalla Banca successivamente alla delibera cicr 9.2.2000 ha prodotto effetti peggiorativi rispetto al metodo di capitalizzazione semplice applicabile secondo quanto stabilito dalle SS.UU n. 24418/2010; accertare e dichiarare che la banca ha illegittimamente applicato il metodo di capitalizzazione trimestrale degli interessi fino alla chiusura del conto, non essendo sufficiente, ai fini dell'adeguamento alla nuova normativa, la mera pubblicazione della delibera Cicr 9.2000, mai neanche comunicata; Vorrà altresì accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto, che la Banca ha praticato non solo in assenza di causa concreta - essendo stata la cms calcolata sul massimo valore assunto dagli scoperti nel periodo di riferimento in evidente contrasto con la funzione tradizionale ad essa attribuita - ma altresì in forza di una clausola palesemente illegittima ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 CC., non essendo stata indicata la periodicità, la soglia di costo e il meccanismo di calcolo del predetto onere; accertare e dichiarare che le somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi anatocistici e cms, dalla data del primo estratto conto in atti fino alla cessazione del rapporto (4.12.2008) quantificabili complessivamente in € 186.704,18, così come quantificati dal CTU dr. Salvatore Taverna nella prima delle due CTU espletate nel giudizio di primo grado e, pertanto, condannare la convenuta Banca alla restituzione in favore di [REDACTED] della somma di € 181.110,97 così come quantificati nella predetta CTU o quella diversa somma che l'adita Corte Vorrà ritenere di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda;



- *sempre ed in ogni caso, condannare la SPA [REDACTED] alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario"*

PER PARTE APPELLATA [REDACTED] SPA: *"Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, e previa ogni declaratoria del caso:*

dato atto che [REDACTED] s.p.a. non accetta il contraddittorio sulle conclusioni, domande e/o eccezioni nuove introdotte nel giudizio di appello da parte dell'appellante; dichiarare inammissibile l'avversario appello per le ragioni di rito esposte nei capitoli I) e II) della presente comparsa;

respingere l'appello avversario, anche dichiarandone l'inammissibilità e/o l'infondatezza per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare in parte qua la sentenza impugnata n. 3732/2013, mandando assolta la Banca [REDACTED] s.p.a. da ogni avversaria pretesa;

in ogni caso accogliere integralmente le conclusioni rassegnate dalla Banca appellata così come precisate all'udienza del 20.2.2013 e qui di seguito ritrascritte:

Voglia il Giudicante Ill.mo. contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, contestate le risultanze della prima consulenza tecnica d'ufficio, contestato che le somme esposte nel supplemento di CTU a credito del dott. Baccarini siano ripetibili per i motivi tutti di cui in atti;

previe le opportune declaratorie anche in punto nullità della citazione e delle relative domande per i motivi di cui in atti;

respingere tutte le domande formulate dal dott. [REDACTED], assolvendo [REDACTED] s.p.a. da ogni avversaria pretesa e comunque accogliendo le sue difese e contestazioni esposte anche in via di subordine; in ogni caso compensare gli importi eventualmente dovuti da [REDACTED] s.p.a all'attore a titolo restitutorio/risarcitorio, con gli importi dovuti dall'attore per contrapposti titoli restitutori/risarcitori.



Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa dei due gradi di giudizio, oneri di CTU e di supplemento della CTU”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. [REDACTED], con atto di citazione del 21.9.2009, conveniva avanti al Tribunale di Torino Banca [REDACTED] SPA e, dopo aver espressamente revocato il proprio consenso alla proposta contrattuale datata 11.3.1994, eccepiva la nullità del contratto intercorso con la banca, l'illegittimità della CMS e della capitalizzazione trimestrale degli interessi e, per l'effetto, chiedeva di ricostruire l'esatto rapporto di dare - avere tra le parti - depurando il c/c n. 22184 oggetto di contestazione dall'illegittimo addebito di interessi ultralegali e anatocistici, cms, valute fittizie e spese - e di condannare la convenuta Banca alla ripetizione delle somme versate e non dovute.

A tale riguardo deduceva che:

- il contratto di c/c intervenuto tra le parti l'11.3.1994 non recava in calce la sottoscrizione dalla Banca e che tale contratto, pertanto, era nullo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1284 CC. e 117 TUB, i quali impongono che il contratto di conto corrente debba necessariamente ed a pena di nullità essere redatto per iscritto ed indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
- che il contratto di c/c dell'11.3.1994 prevedeva inoltre illegittimamente che interessi debitori venissero conteggiati con capitalizzazione trimestrale, mentre quelli creditori con capitalizzazione semestrale;
- che nel medesimo ed unico contratto dell'11.3.1994 non era indicata la periodicità, la soglia di costo e il meccanismo di calcolo della CMS ivi prevista;
- che la Banca aveva addebitato interessi ultralegali, tra l'altro oggetto di illegittima variazione peggiorativa nel corso del rapporto, interessi anatocistici, cms, valute fittizie e spese in violazione dell'inderogabile normativa di legge.

2. La Banca convenuta, costituendosi in giudizio, eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito restitutorio in relazione a tutte le domande attore,



la compensazione con un suo maggiore credito vantato nei confronti di [REDACTED] in forza di un contratto di mutuo fondiario ed il difetto di legittimazione attiva, concludendo in ogni caso per la reiezione di tutte le domande avversarie.

3. La causa veniva istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e mediante consulenza contabile (e successiva integrazione).

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3732/2013 pubblicata il 31.5.2013, respingeva le eccezioni di prescrizione e di compensazione, rilevandone la tardività, in quanto proposte con la comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza di comparizione, con conseguente maturazione delle decadenze di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.

Quindi, facendo proprie le risultanze della seconda CTU, accertata e dichiarata l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dalla data del 31.12.1998 sino alla data del 30.6.2000, condannava [REDACTED] SPA alla restituzione a favore di parte attrice della somma di €. 3.530,97, oltre interessi legali dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo. Erano altresì respinte le ulteriori domande di nullità del contratto di conto corrente, di accertamento dell'illegittimità degli interessi ultralegali e della CMS, di accertamento dell'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori praticata anche successivamente al 30.6.2000; del sistema delle valute e, conseguentemente, la domanda di condanna della banca alla ripetizione ex art. 2033 CC. in favore di [REDACTED] del maggior importo ritenuto dall'attore illegittimamente addebitato per le su esposte causali.

4. Con atto di citazione in data 15.1.2014, [REDACTED] proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma con integrale accoglimento delle domande grado respinte, e riproducendo le conclusioni dell'atto di citazione di primo grado.

5. Si costituiva la Banca appellata, eccependo in primo luogo l'inammissibilità delle conclusioni formulate in atto di appello (come in epigrafe trascritte) ed aventi ad oggetto



la domanda di accertamento della nullità di clausole contrattuali e la conseguente richiesta di restituzione somme a titolo di indebito pagamento, contenute nell'atto introduttivo in primo grado e non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, e ciò con riguardo sia alla domanda di accertamento delle nullità, dalla cui pronuncia dipende l'accoglimento della domanda restitutoria, sia alla domanda restitutoria stesa, tale non potendo considerarsi la richiesta di "condanna" al pagamento della somma di € 186.704,18 contenuta nelle conclusioni assunte all'udienza del 20.2.2013 avanti al Tribunale di Torino.

Chiedeva comunque, nel merito, il rigetto dell'appello.

6. All'udienza delli 11 ottobre 2016 le parti precisavano le conclusioni definitive (l'appellante con le modifiche di cui in epigrafe) e la Corte assumeva la causa a decisione, assegnando i termini ordinari per il deposito degli scritti conclusivi. Con la comparsa conclusionale depositata in data 7.12.2016 l'appellante formulava conclusioni ancora parzialmente differenti, in particolare esplicitando l'eccezione di nullità dei contratti per difetto di forma.

Con memoria conclusionale di replica, la Banca appellata rinnovava le eccezioni di inammissibilità delle domande nuove e/o asseritamente rinunciate in primo grado e riproposte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si rileva che le eccezioni di prescrizione e compensazione sollevate dalla appellata, già espressamente respinte in quanto tardive dal giudice di prime cure, non sono state riproposte, se non - genericamente - la seconda indicata, e comunque non sono state oggetto di appello incidentale.

Pertanto non si terrà conto di tali inammissibili deduzioni.

2. Deve pertanto esaminarsi il primo motivo di appello, con il quale si lamenta che il Tribunale di Torino non abbia accolto l'eccezione di nullità per difetto di forma scritta *ad substantiam*, e segnatamente per mancanza della sottoscrizione del funzionario della banca, osservando che tale eccezione era superata dalla intervenuta produzione in



giudizio di tale atto dalla parte che lo aveva predisposto e poi inviato al cliente per la sottoscrizione.

2.1. Pur a fronte delle non uniformi conclusioni precisate nelle varie fasi da parte appellante, deve rilevarsi come l'eccezione di nullità, proposta sin dall'atto di citazione in primo grado e mai espressamente rinunciata, attenga a fattispecie comunque rilevabile *ex officio*: *“La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 12-12-2014, n. 26242 (rv. 633503).*

2.2. L'eccezione è altresì fondata, come recentemente affermato dalla Suprema Corte con mutamento di orientamento che merita adesione: a tale indirizzo, espresso in tema di validità dei contratti di intermediazione finanziaria, ma riferibile per identità del requisito formale all'intera materia bancaria, la Corte di cassazione ha dato continuità (Cfr. Cass. civ. Sez. I, 24 marzo 2016, n. 5919; id. n. 7068/2016; n. 10711/2016)

Deve pertanto ritenersi che *“In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti "ex nunc" e non "ex tunc", essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano”*. Ciò non significa che il requisito della forma scritta *ad substantiam* nei contratti non possa essere soddisfatto se le sottoscrizioni delle parti siano contenute in documenti distinti, ma bensì che tra questi ultimi, che devono essere entrambi prodotti in giudizio, deve risultare un collegamento inscindibile così da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo.



Pertanto il requisito della forma scritta *ad substantiam* è soddisfatto solo ove vi sia la prova che entrambe le parti, anche se in documenti distinti, abbiano manifestato per iscritto la loro volontà negoziale, prova che non può essere offerta per testi ovvero per presunzioni; né il comportamento delle parti in costanza di contratto “monofirma” può essere considerato come valida manifestazione del consenso della Banca.

Nella specie tutta la documentazione contrattuale relativa al conto corrente, prodotta in copia dalla Banca sub doc. F), risulta sottoscritta esclusivamente dal correntista, mentre, con riferimento agli affidamenti è in atti – sempre prodotta da parte appellata sub G) – una “lettera di accettazione affidamenti”, riferita cumulativamente a più linee di credito, sottoscritta dal solo [REDACTED].

Invero è stato prodotto un ulteriore documento, che riporta una sottoscrizione attribuibile alla banca con la dicitura “per accettazione” e contenente le condizioni generali di affidamento delle operazioni di apertura di credito ma – in forza del tenore delle due scritture, entrambe di “accettazione” di proposte non prodotte in atti - difetta il requisito del necessario, inscindibile ed inequivocabile collegamento tra le manifestazioni di volontà.

2.3. Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo di appello, va dichiarata la nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito menzionati.

Peraltro, al fine di determinare quali siano le effettive conseguenze di tale accertamento, occorre richiamare le conclusioni che l'appellante ha precisato avanti al Tribunale di Torino, all'udienza del 20.2.2013 (come da separato foglio a parte 18.2.2013), insistendo *“1) per la condanna della convenuta al pagamento della somma, salvo gravame e rettifiche, di euro 186.704,18 oltre interessi e rivalutazione dalla data di notifica della domanda (16.10.2009) (...).*

Le conclusioni erano state così modificate in adesione a quelle formulate dal primo CTU nominato dott. [REDACTED], che aveva ricostruito il saldo effettivo del conto corrente n. 22184105, corretto da € 5.593,21 in favore della Banca ad € 181.110,97 in favore del correntista, per una differenza di € 186.704,18.



Se nelle predette conclusioni non è dato rilevare una rinuncia alla domanda di ripetizione – come invece sostenuto da parte appellata - la domanda stessa deve ritenersi, stante il manifesto tenore, essere stata limitata all'importo accertato dal CTU, con inammissibilità - *in parte qua* - della più ampia richiesta proposta in appello. Inoltre, siccome il risultato di tale ricostruzione (ottenuto escludendosi gli addebiti per capitalizzazione degli interessi sino al 24.8.2007, nonché tutti gli addebiti per CMS) è con tutta evidenza meno favorevole all'appellante di un eventuale ricalcolo che dovesse escludere tutti gli addebiti dovuti in forza dei contratti nulli e ricondurre il tasso di interesse a quello legale ovvero sostitutivo *ratione temporis*, una siffatta operazione contabile si dimostra inutile.

Conseguentemente, in riforma dell'appellata sentenza, ██████████ SPA, in persona del procuratore ██████████ SPA, come in atti rappresentato, deve essere condannata al pagamento, in favore dell'appellante ██████████, della somma di € 181.110,97, oltre interessi legali dalla data della domanda (16.10.2009).

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello.

3. In ragione della soccombenza, parte appellata deve essere condannata al ristoro delle spese sostenute dall'appellante, liquidate per entrambi i gradi di giudizio in base alle tariffe di cui al DM 55/14, applicandosi i valori medi dello scaglione corrispondente al valore della causa (da € 52.000,01 ad € 260.000,01) e prendendo in considerazione le fasi processuali effettivamente svolte, come segue:

per il primo grado: € 2.430,00 per la fase di studio della controversia, € 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.400,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 4.050,00 per la fase decisionale, e così complessivamente € 13.430,00 per compensi ed € 759,00 per contributo unificato, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili;

per il grado di appello: € 2.835,00 per la fase di studio della controversia, € 1.820,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 4.860,00 per la fase decisionale, e così complessivamente € 9.515,00 per compensi ed € 675,00 per contributo unificato, oltre



spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili, con distrazione in favore dell'avv. ██████████, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Torino,

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;

in riforma dell'appellata sentenza n. 3732/2013 del Tribunale di Torino pubblicata il 31 maggio 2013;

dichiara tenuta e condanna ██████████ SPA, in persona del procuratore ██████████ SPA, al pagamento, in favore dell'appellante ██████████, della somma di € 181.110,97, oltre interessi legali dal 16.10.2009 sino all'effettivo pagamento;

dichiara tenuta e condanna ██████████ SPA, in persona del procuratore ██████████ SPA, alla rifusione, in favore dell'appellante ██████████, delle spese di lite, liquidate come segue:

per il primo grado: € 2.430,00 per la fase di studio della controversia, € 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.400,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 4.050,00 per la fase decisionale, e così complessivamente € 13.430,00 per compensi ed € 759,00 per contributo unificato, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili;

per il grado di appello: € 2.835,00 per la fase di studio della controversia, € 1.820,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 4.860,00 per la fase decisionale, e così complessivamente € 9.515,00 per compensi ed € 675,00 per contributo unificato, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili, con distrazione in favore dell'avv. ██████████, dichiaratosi antistatario.

Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 24/02/2017.

IL CONSIGLIERE EST.

Dott. Gian Paolo Macagno

IL PRESIDENTE

Dott. Federica La Marca

